



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro
dell'economia e delle finanze*

- VISTA la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2005), che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre 2007, Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 67, con la quale e' stato approvato il documento tecnico intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*»;
- VISTA la sentenza n. 51/2008 (*Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 12/2008), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell' art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65

(*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

- VISTO il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le "linee guida" applicative della deliberazione medesima;
- VISTO il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette "Linee guida", registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009);
- VISTO il decreto del Direttore Generale del Trasporto Aereo n. 002 del 14 gennaio 2009 che ha istituito il Gruppo di lavoro permanente, composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- CONSIDERATO che, con decreto n. 007 del 15 marzo 2006 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto Bologna S.p.A. (SAB S.p.A.) della gestione totale dell'aeroporto di Bologna, in forza di convenzione n. 98 e di contratto di programma n. 99, stipulati con l'ENAC in data 12 luglio 2004;
- CONSIDERATO che l'ENAC, con provvedimento del 4 dicembre 2008, prot. n. 0077030/DIRGEN/CEC, ha formalmente avviato l'istruttoria finalizzata alla stipula del contratto di programma per lo scalo di Bologna, dandone informativa ai sensi della legge 241/1990 a tutti i soggetti interessati;
- VISTA la Direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 31 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 196/2009), che autorizza l'ENAC ad utilizzare criteri di ripartizione del margine commerciale, tra i vari diritti aeroportuali, diversi dal "pro-quota costi" previsto al paragrafo 4.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE n. 38/2007;

- VISTA la deliberazione CIPE n. 96 del 6 novembre 2009, registrata alla Corte dei Conti il 2 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*» allegato alla delibera CIPE n. 38/2007;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con deliberazione n. 61/2009 del 15 dicembre 2009, ha approvato lo schema di Contratto di programma da stipularsi tra l'ENAC e la Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. – SAB S.p.A. – relativamente all'aeroporto di Bologna;
- VISTA la nota prot. n. 90344/DIRGEN/CEC del 22 dicembre 2009, con cui l'Ente ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze del procedimento istruttorio e la proposta di contratto da stipulare;
- VISTO il verbale n. 01/2010 del suddetto Gruppo di lavoro permanente che, nella seduta del 22 gennaio 2010, ha sostanzialmente condiviso i contenuti dello schema di contratto di programma in rassegna, subordinatamente ad alcune modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota prot. n. 7040/DIRGEN/DG del 1° febbraio 2010, con la quale l'ENAC, in relazione alle osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro, ha provveduto ad allineare la propria istruttoria, fornendo maggiori elementi di dettaglio a quanto già riportato nella iniziale stesura della documentazione negoziale in esame;
- VISTA la nota prot. n. 674 del 16 febbraio 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al CIPE la documentazione relativa all'iter istruttorio finalizzato alla stipula del Contratto di programma ENAC/SAB S.p.A. per l'aeroporto di Bologna, per l'acquisizione del parere, ai sensi del paragrafo 5.3 della direttiva ministeriale allegata alla delibera CIPE n. 38/2007;
- CONSIDERATO che il CIPE, nella seduta del 13 maggio 2010, con delibera n. 28/2010 ha espresso parere favorevole sulla proposta di Contratto di programma ENAC-SAB 2010-2013 relativo allo scalo aeroportuale di Bologna a condizione che l'art. 16 del CdP sia adeguato alle sotto elencate indicazioni:
- l'indicatore "Percezione qualità complessiva del servizio di informazione" sia sostituito con l'indicatore "Disponibilità punti di informazione operativi" con unità di misura TPHP/n° punti di

informazione, qualificato come obbligatorio dall'art. 11 delle Linee guida;

- i pesi dei diversi indicatori siano ridistribuiti in modo da riequilibrare al 50% ciascuno dei due set di indicatori relativi alla "funzionalità dell'aeroporto" e al "comfort dei passeggeri" (ora nel rapporto 70/30);
- nello sviluppo delle variazioni percentuali degli obiettivi per il quadriennio, riportare con il segno meno i valori relativi agli indicatori espressi con unità di misura in minuti, ad indicare un loro miglioramento;
- nella tabella degli indicatori di qualità ambientale evidenziare l'indicatore trattamento acque reflue" con il suo peso percentuale in modo che la sommatoria dei pesi sia pari al 100%. I sottoindicatori possono essere indicati con i relativi pesi messi tra parentesi a significare che essi non contano ai fini del calcolo dell'indicatore sintetico; in alternativa, eliminare il peso attribuito all'indicatore totale e sostituirlo con i pesi parziali;
- si ritiene, infine, che debbano essere ricalcolati, per i quattro anni del programma, i valori dell'indicatore sintetico relativo alla qualità.

CONSIDERATO che in data 27 luglio 2010, è stato sottoscritto tra l'ENAC e la Società SAB S.p.A. il Contratto di programma per il periodo 2010-2013, conformato nel testo e negli allegati alle indicazioni del Gruppo di lavoro permanente ed al parere del CIPE, come da nota ENAC prot. n. 0085456/ENAC/DG del 27 luglio 2010;

VERIFICATA la puntuale aderenza del Contratto di programma alle indicazioni del CIPE;

DECRETA:

Art. 1

E' approvato l'allegato Contratto di programma, relativo all'aeroporto di Bologna, stipulato tra la Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (SAB S.p.A.) - e l'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per il periodo 2010-2013.

Ai sensi dell'art. 11-*nonies*, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con l'allegato contratto sono definiti i parametri tariffari programmati che individuano la variazione annuale massima dei corrispettivi dei servizi regolamentati per il periodo 2010-2013, necessaria a garantire alla Società SAB S.p.A. la copertura dei costi sostenuti nel medesimo periodo e l'equa remunerazione del capitale investito.

Art. 2

Entro il 30 novembre di ciascuna annualità, l'ENAC, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società SAB S.p.A., provvede a pubblicare sul proprio sito internet i valori risultanti dei parametri previsti nel Contratto di programma, nonché i conseguenti corrispettivi applicabili nell'annualità successiva.

Art. 3

In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – compresi tra il +/-5% ed il +/-10%, ed al fine di tener conto di tali scostamenti, l'ENAC provvederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto, alla rimodulazione dei parametri di tariffazione da applicare nelle annualità residue di vigenza contrattuale.

L'ENAC darà un'informativa preventiva del contenuto di tale rimodulazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per le eventuali determinazioni di competenza.

Art. 4

In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – superiore al 10%, le parti possono richiedere la revisione anticipata del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto.

Art. 5

L'ENAC è tenuto a riferire semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle verifiche effettuate sul rispetto delle previsioni contenute nel contratto di programma, assicurando in ogni caso un monitoraggio costante dello stesso.

Art. 6

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, eventualmente solo tramite avviso. Il contratto di programma ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

Altero MATTEOLI

Giulio TREMONTI